C12414 - PROJECT INFORMATICA/CONVERGE
Provvedimento n. 30038

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 febbraio 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Project Informatica S.r.l., pervenuta in data 25 novembre 2021;

VISTA la richiesta di informazioni inviata alla società Project Informatica S.r.l. in data 24 dicembre 2021;

VISTA la risposta della società Project Informatica S.r.l. alla suddetta richiesta di informazioni, pervenuta in data 24 gennaio 2022;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Project Informatica S.r.l. (di seguito "Project Informatica") è una società attiva nel settore dell'information *technology* e, in particolare: nella commercializzazione, produzione, progettazione e noleggio di sistemi e programmi informatici, accessori, computer, attrezzature per uffici e componenti elettronici. Project Informatica è parte del gruppo Project insieme ad altre imprese attive nel mercato di riferimento ed è parte del gruppo di imprese facenti capo a H.I.G. Capital, LLC (di seguito H.I.G.) società di diritto inglese, che detiene il controllo esclusivo di quest'ultima.
Nel 2020 il fatturato consolidato realizzato a livello mondiale dal Gruppo H.I.G. è stato pari a circa *[20-30]** miliardi di euro, di cui circa *[511-700]* milioni di euro realizzati in Italia.

2. Converge S.p.A. (di seguito "Converge"), è una società attiva nel settore dell'information *&communication* che offre alla propria clientela prodotti e servizi completi basati sulle c.d. tecnologie ICT. In particolare, Converge opera nel settore della fornitura di servizi e soluzioni tecnologiche volte a contribuire allo sviluppo e al consolidamento del *business* delle aziende del settore pubblico e privato. Converge opera, altresì, nel settore della fornitura di prodotti e servizi ICT alla pubblica amministrazione centrale e locale, attraverso la fornitura di prodotti *server*, pc, *notebook*, *tablet*, stampanti e *software*. Converge è soggetta al controllo di sette persone fisiche (congiuntamente indicati quali "la Parte venditrice"). Nel 2020, Converge ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a *[100-511]* milioni di euro, interamente realizzato al livello nazionale.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione del controllo diretto ed esclusivo di Converge da parte di Project Informatica, la quale acquisirà il 100% del capitale sociale di quest'ultima.
4. Tenendo conto dei rapporti di controllo tra H.I.G. e Project Informatica, H.I.G. deterrà indirettamente il 100% delle azioni e il controllo esclusivo su Converge.
5. Infine, così come comunicato dalle Parti, ai fini della protezione dell'investimento effettuato da Project Informatica, le stesse hanno concordato un patto di non concorrenza a carico della Parte venditrice della durata di 5 anni.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.
Il patto di non concorrenza può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata nella misura in cui contenga una restrizione direttamente connessa alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessaria [1]. In

* *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

particolare, il patto di non concorrenza può considerarsi accessorio alla presente operazione nella misura in cui sia limitato ai soli mercati (del prodotto e geografici) interessati dalla concentrazione e non eccedano la durata di due anni, atteso che, nel caso di specie, deve essere tutelato il valore dell'azienda oggetto di trasferimento solo in termini di avviamento e non anche di know-how, essendo la società acquirente già presente nel settore dell'information technology[2].

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

7. L'operazione in esame interessa il settore servizi dell'information *technology* (di seguito anche solo "IT Services" o "Servizi IT").

8. I Servizi IT possono essere segmentati considerando la tipologia di servizi, oltre che per le caratteristiche dei settori in cui i clienti operano[3].

9. Come evidenziato in numerosi precedenti dell'Autorità[4], il forte tasso di innovazione e la rapida e costante evoluzione tecnologica che caratterizzano il settore IT rendono non sempre agevole una netta demarcazione tra i diversi mercati (e ancor più tra i segmenti) di cui tale settore si compone.

10. Le imprese che vi operano tendono, infatti, a offrire una molteplicità di servizi, adattando la propria offerta alla stessa evoluzione tecnologica, alla domanda e alle esigenze della clientela.

11. Più in generale, all'interno dei servizi IT, la Commissione Europea ha individuato sette segmenti che identificano una pluralità di servizi informatici diretti alle imprese[5]. Si tratta, in particolare, dei servizi di: (i) *IT management*, per l'utilizzo di specifiche competenze al fine di creare e ottimizzare processi e flussi informativi aziendali; (ii) *transaction IT management*, per le transazioni che necessitano di supporti informatici; (iii) consulenza per l'analisi e il miglioramento delle strategie tecnologiche; (iv) *software development*, per sviluppare e integrare le soluzioni nelle infrastrutture esistenti; (v) *software maintenance*, per la manutenzione dei prodotti (sistemi operativi, applicazioni di *software*, ecc.) e l'assistenza tecnica (anche *on line* o telefonica); (vi) *hardware maintenance*, per ottimizzare i sistemi attraverso installazione, manutenzione e assistenza tecnica di componenti *hardware*; (vii) istruzione e addestramento, per il trasferimento delle conoscenze al di fuori della formazione professionale.

12. Tali segmenti sono a loro volta ulteriormente suddivisibili in gruppi di servizi e sono caratterizzati da un'elevata frammentazione e sostituibilità dal lato dell'offerta, anche in considerazione del fatto che i fornitori di servizi IT offrono generalmente una gamma più o meno ampia di prestazioni diverse in pacchetti che possono interessare tutti o alcuni dei segmenti sopraelencati. In particolare, nel caso di specie, l'analisi può essere ulteriormente circoscritta alle vendite di beni e servizi IT alla pubblica amministrazione, in ragione del peculiare canale distributivo adottato ed essenzialmente riconducibile a procedure ad evidenza pubblica[16].

13. Tanto premesso, sulla base delle informazioni fornite, per quanto concerne i settori di destinazione, Converge e Project Informatica, operano entrambe, nell'ambito del più generale mercato dei Servizi IT, nei seguenti segmenti: iv) *software development*, v) *software maintenance* e vi) *hardware maintenance*, facendo registrare una quota di mercato sia individuale che cumulata, inferiore al 1%; Project informatica, opera altresì nel segmento del IT *management*, con una quota anche in tal caso inferiore al 1%.

14. Come evidenziato dall'eterogeneità del *ranking* dei maggiori clienti fornito dalle parti, inoltre, si rileva la limitata sovrapposizione orizzontale delle due società, in quanto l'acquirente è focalizzata sul settore privato, mentre Converge opera prevalentemente verso il pubblico.

15. Quanto poi alle vendite di servizi IT destinate alla PA, sulla base delle informazioni fornite, il Gruppo Project e Converge hanno registrato, singolarmente (nello specifico *[inferiore all'1%]* e *[inferiore all'1%])* e cumulativamente considerate, una quota inferiore al 1%. Tale percentuale si attesta a un valore pari al *[1-5%]* se si considera l'intero gruppo HIG.

16. In particolare, la documentazione agli atti attesta come Project Informatica sia operativa nel segmento dell'offerta di beni e servizi ICT rivolti alla PA, sia direttamente che per il tramite di entità alla stessa riconducibili, già a partire dal 2017. Nel periodo dal 2017 al 2021, Project Informatica ha preso parte, tra gare e ordini diretti, a circa *[250-500]* procedure, ed è risultata vincitrice in *[100-250]* delle stesse, delle quali *[0-100]* solo nel 2021. Inoltre, è

1 *[Si veda "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005)".]*

2 *[Cfr. Comunicazione sulle restrizioni accessorie, cit., par. 20.]*

3 *[Cfr., ex multis, Provvedimento dell'Autorità n. 28331 del 4 agosto 2020, caso C12312 – OEP 14 COOPERATIEF U.A./TECHEDGE; Provvedimento dell'Autorità n. 26818 del 25 ottobre 2017, caso C12119 – Engineering Ingegneria Informatica/Infogroup Informatica e Servizi Telematici; Decisione della Commissione Europea del 19 giugno 2013, caso M.6921 – IBM Italia/UBIS.]*

4 *[Cfr., tra gli altri, Provvedimento n. 24851 del 27 marzo 2014, caso C11943 - ICCREA Holding/I.S.I.D.E., in Boll. n. 15/2014; provvedimento n. 23925 del 27 settembre 2012, caso C11772 – Accenture Sub/Octagon Research Solution, in Boll. n. 39/12.]*

5 *[Cfr. i casi: M.7458 – IBM/INF Business of Deutsche Lufthansa; M.9205 – IBM/Red Hat; M.6921 – IBM Italia/UBIS; M.6237 – Computer Sciences Corporation/Isoft Group; M.6127 – Atos Origin/Siemens It Solutions & Services; M.5666 – Xerox/Affiliated Computer Services; M.5301 – CAP Gemini/BAS; M.2946 – IBM/PWC Consulting.]*

6 *[Cfr. Provvedimento n. 28292, recante "Gare Consip per acquisizione beni e servizi per informatica e telecomunicazioni".]*

emerso che tra il 2020 ed il 2021, Project informatica e Converge, hanno preso parte entrambe individualmente a *[0-50]* gare nell'ambito della fornitura dei beni e servizi in oggetto.

17. Alla luce di quanto precede, quindi, sulla base delle informazioni prodotte in sede di notifica, così come successivamente integrate, sia nell'ambito del più ampio mercato nazionale della vendita di beni e sevizi ICT, sia in un ambito merceologico più ristretto delle vendite riservate alla PA, Project Informatica, sia singolarmente considerata, sia con riguardo anche al Gruppo cui la stessa appartiene, e Converge detengono una quota individuale e cumulata inferiore al 1%.

18. Inoltre, il livello di sovrapposizione orizzontale tra le due Società nell'ambito dello specifico mercato delle vendite riservate alla PA, secondo quanto emerso dalle informazioni fornite dalla Parte notificante, appare alquanto limitato, considerato che nel biennio 2020-2021 soltanto in *[0-50]* casi le due società hanno partecipato a gare per la PA in concorrenza. Pertanto, anche con riferimento a tale profilo non si ravvisano potenziali criticità concorrenziali.

19. In conclusione, in considerazione delle quote di mercato detenute dalle parti interessate, della limitata sovrapposizione dell'ambito di attività delle parti e della presenza di importanti concorrenti, l'operazione in esame non appare suscettibile di modificare in maniera sostanziale la struttura e le dinamiche competitive dei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato dei servizi ICT, e sue possibili ulteriori delimitazioni, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli